



COMUNICATO UFFICIALE N.307 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 230/AA e N. 231/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 230/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 318 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giulio ZALETTI e del Sig. Nicholas CALZI avente ad oggetto la seguente condotta:

GIULIO ZALETTI, calciatore della USD ALBA CREMA all'epoca dei fatti, attualmente tesserato per l'ASD CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver intrattenuto contatti, tra il maggio e il giugno del 2018, con il Sig. LUNGHY Teodolindo Claudio, responsabile del settore giovanile dell'A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest'ultima Società in costanza di regolare tesseramento con la Società USD ALBA CREMA;

NICHOLAS CALZI, calciatore della USD ALBA CREMA all'epoca dei fatti, attualmente tesserato per l'ASD CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver intrattenuto contatti, tra il maggio e il giugno del 2018, con il Sig. LUNGHY Teodolindo Claudio, responsabile del settore giovanile dell'A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, al fine di concordare il suo futuro trasferimento a quest'ultima Società in costanza di regolare tesseramento con la Società USD ALBA CREMA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giulio ZALETTI e dal Sig. Nicholas CALZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Giulio ZALETTI e di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Nicholas CALZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 231/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 845 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe MARTINI e della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE MARTINI, Presidente della POL. MARGINE COPERTA SSDARL all'epoca dei fatti, in violazione dell'art 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all'art. 40, commi 3 e 3 bis, delle NOIF, per avere omesso ogni necessaria e dovuta vigilanza nella sottoscrizione della richiesta di tesseramento SG7432390 del 23/07/2018, relativa al calciatore Nicholas Ballani, all'epoca dei fatti minore di anni 16, nonostante non sia stata comprovata la residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella regione della sede della società per la quale si è chiesto il tesseramento, oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza e, comunque, attesa la concessione in deroga rilasciata dal Presidente Federale ed avente validità per la sola stagione sportiva 2017/2018, in assenza del rinnovo della richiesta di deroga entro il termine del 15 Settembre 2018;

POL. MARGINE COPERTA SSDARL, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe MARTINI in proprio e, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MARTINI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POL. MARGINE COPERTA SSDARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina